

REGOLAMENTO (CE) N. 601/2004 DEL CONSIGLIO**del 22 marzo 2004****che stabilisce talune misure di controllo applicabili alle attività di pesca nella zona della convenzione sulla conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico e che abroga i regolamenti (CEE) n. 3943/90, (CE) n. 66/1998 e (CE) n. 1721/1999**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

- (1) La convenzione sulla conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico («convenzione») è stata approvata dalla Comunità con la decisione 81/691/CEE ⁽²⁾ ed è entrata in vigore per la Comunità il 21 maggio 1982.
- (2) La convenzione prevede un quadro per la cooperazione regionale in materia di conservazione e di gestione delle risorse biologiche dell'Antartico attraverso la creazione di una Commissione per la conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico («CCAMLR») e l'adozione da parte della CCAMLR di misure di conservazione che diventano obbligatorie per le parti contraenti.
- (3) La Comunità, essendo parte contraente della convenzione, dovrebbe assicurare che le misure di conservazione adottate dalla CCAMLR siano applicate ai pescherecci comunitari.
- (4) Tali misure comprendono numerose norme e disposizioni relative al controllo delle attività di pesca nella zona d'applicazione della convenzione, che vanno inserite nel diritto comunitario quali disposizioni particolari ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca ⁽³⁾, e che completano tale normativa.

- (5) Alcune di queste disposizioni specifiche sono state recepite nel diritto comunitario con il regolamento (CEE) n. 3943/90 del Consiglio, del 19 dicembre 1990, relativo all'applicazione del sistema di vigilanza e d'ispezione istituito a norma dell'articolo XXIV della convenzione sulla conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico ⁽⁴⁾, nonché con il regolamento (CE) n. 66/98 del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che stabilisce talune misure di conservazione e di controllo applicabili alle attività di pesca nell'Antartico ⁽⁵⁾ e con il regolamento (CE) n. 1721/1999 del Consiglio, del 29 luglio 1999, che stabilisce talune misure di controllo concernenti i pescherecci che battono bandiera di parti non contraenti della convenzione sulla conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico ⁽⁶⁾.
- (6) Per consentire l'attuazione delle nuove misure di conservazione adottate dalla CCAMLR è opportuno abrogare tali regolamenti e sostituirli con un unico regolamento che comprenda l'insieme delle disposizioni specifiche in materia di controllo delle attività di pesca derivanti dagli obblighi che incombono alla Comunità in qualità di parte contraente della convenzione.
- (7) Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ⁽⁷⁾.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

OGGETTO E DEFINIZIONI

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente regolamento stabilisce i principi generali e le condizioni per l'applicazione, da parte della Comunità:

⁽¹⁾ Parere espresso il 16.12.2003 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ GU L 252 del 5.9.1981, pag. 26.

⁽³⁾ GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1954/2003 (GU L 289 del 7.11.2003, pag. 1).

⁽⁴⁾ GU L 379 del 31.12.1990, pag. 45.

⁽⁵⁾ GU L 6 del 10.1.1998, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2742/1999 (GU L 341 del 31.12.1999, pag. 1).

⁽⁶⁾ GU L 203 del 3.8.1999, pag. 14.

⁽⁷⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.